
La sostituzione di serramenti (finestre) in presenza di amianto

Foglio informativo per la procedura in materia edilizia cantonale



Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo - SPAAS

Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati - URSI

Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo - UGRAS

Bellinzona, Gennaio 2015

1. Campo di applicazione

Il presente foglio informativo vuole dare delle risposte pratiche a chi si trova confrontato con lavori di sostituzione di serramenti (finestre), in particolare quelli provenienti da rinnovamenti e/o trasformazioni di edifici costruiti prima del 1 gennaio 1991 e nell'ambito della procedura richiesta secondo la legislazione edilizia cantonale. I serramenti (finestre) che presentano mastice/stucco contenente amianto vengono dichiarati come rifiuto speciale con il codice OLTRif [rs] 17 06 05 *Rifiuti edili con fibre d'amianto libere o che si liberano* mentre, in assenza di amianto, vengono dichiarati come rifiuto soggetto a controllo con il codice OLTRif [rc] 17 02 97 *Legno usato proveniente da cantieri, rinnovi e ristrutturazioni*.

2. Inquadramento della tematica

Secondo la recente modifica del Regolamento della Legge Edilizia (RLE, Art. 9 lettera i), entrata in vigore il 1.gennaio 2014, le domande e/o le notifiche di costruzione che contemplano interventi su edifici o impianti costruiti prima del 1 gennaio 1991, devono contenere una perizia specialistica sull'eventuale presenza di amianto o altre sostanze pericolose e sulle relative modalità di separazione e smaltimento. Questa richiesta vale anche per la sola sostituzione di serramenti (finestre); in questo caso, al posto della perizia specialistica, è sufficiente allegare un'analisi di un campione di mastice/stucco per ciascuna tipologia di serramento (finestra).

3. Vie di smaltimento

Nel caso in cui l'analisi di laboratorio accerti la presenza di amianto, l'istante deve provvedere affinché i serramenti sostituiti e/o il mastice/stucco contenente amianto separato siano smaltiti, anche attraverso gli artigiani che eseguono il lavoro, da un'impresa di smaltimento autorizzata ai sensi dell'OTRif / ROTRif.

L'impresa di smaltimento deve essere indicata nel "Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere" (da allegare obbligatoriamente agli incarti delle domande e/o notifiche di costruzione). L'elenco aggiornato delle imprese autorizzate a ricevere rifiuti edili contenenti amianto è consultabile sul sito www.veva-online.ch dell'Ufficio Federale dell'Ambiente UFAM e sul sito www.rifiuti.ch di Abfallinfo-Schweiz.

Per I lavori di smantellamento e separazione, così come lungo tutta la filiera, devono in ogni caso essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori. Ulteriori dettagli sono disponibili presso la SUVA (www.suva.ch/amianto).

Attenzione: in nessun caso i serramenti o parti di essi, con o senza amianto, possono essere smaltiti in discariche per materiali inerti o direttamente presso l'ICTR (termovalorizzatore) di Giubiasco.

5. Basi legali

- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del 10 dicembre 1990;
- Ordinanza tecnica sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005;
- Regolamento di applicazione dell'ordinanza tecnica sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007;
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) del 18 ottobre 2005;
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) del 18 maggio 2005;
- Legge edilizia (LE) del 13 marzo 1991;
- Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992;
- Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) del 29 giugno 2005.

6. Indirizzi / Informazioni

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona www.ti.ch/rifiuti, tel. +41 (0)91 814 29 18;

Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo, Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona www.ti.ch/reteinfoamianto, tel. +41 (0)91 814 29 07.